



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

PROROGATI AL 20 LUGLIO 2023 IL TERMINE DEI VERSAMENTI DI GIUGNO PER I CONTRIBUENTI SOGGETTI AD ISA

Con il comunicato n. 98 del 14 giugno 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;

– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Come per gli scorsi anni la proroga riguarderà anche i contribuenti "minimi", rientranti nel regime D.L. n. 98/2011, i contribuenti forfettari, nonché ai soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA e a coloro che dichiarano redditi per trasparenza (quali ad esempio i collaboratori dell'impresa familiare o i soci di società di persone).

Per quanto riguarda i tributi interessati dalla proroga, lo slittamento del termine dovrebbe riguardare Irpef, Ires, addizionali, imposte sostitutive e cedolare secca sulle locazioni, ma anche le altre imposte i cui termini di versamento sono allineati a quelli delle imposte sui redditi, quali, per esempio, l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.

Per gli stessi soggetti, la proroga deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.

La proroga deve infine ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese.

IMPOSTE SUI REDDITI: IL CALENDARIO DELLE PROSSIME SCADENZE

Come già anticipato con la notizia dedicata, con il [comunicato n. 98 del 14 giugno 2023](#), il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Riepilogo delle scadenze (con la maggior rateazione possibile)¹

Società di persone con esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e persone fisiche titolari di partita IVA

Prima scadenza (senza maggiorazione).

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	30 giugno 2023	Vedi proroga
Rata 2	17 luglio 2023	Il 16 luglio cade di domenica
Rata 3	21 agosto 2023	La scadenza del 16 agosto cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto che però cade di domenica
Rata 4	18 settembre 2023	Il 16 settembre cade di sabato
Rata 5	16 ottobre 2023	
Rata 6	16 novembre 2023	

¹ Tutte le scadenze indicate non tengono conto della proroga annunciata dal MEF; la scadenza del 30 giugno è spostata al 20 luglio per i soggetti ISA.

Con maggiorazione 0,4%

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	31 luglio 2023	
Rata 2	21 agosto 2023	
Rata 3	18 settembre 2023	
Rata 4	16 ottobre 2023	Il 16 ottobre è domenica
Rata 5	16 novembre 2023	

Persone fisiche non titolari di partita IVA

Prima scadenza (senza maggiorazione)

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	30 giugno 2023	
Rata 2	31 luglio 2023	
Rata 3	31 agosto 2023	
Rata 4	2 ottobre 2023	Il 30 settembre cade di sabato
Rata 5	31 ottobre 2023	
Rata 6	30 novembre 2023	

Con maggiorazione 0,4%

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	31 luglio 2023	30 luglio, ovvero 30 giorni dal 30 giugno, che però cade di domenica.
Rata 2	31 luglio 2023	
Rata 3	31 agosto 2023	
Rata 4	2 ottobre 2023	
Rata 5	31 ottobre 2023	
Rata 6	30 novembre 2023	

RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE IMU LA CUI DATA DI PRESENTAZIONE ERA FISSATA AL 30 GIUGNO

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Dunque, la dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2022 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente **entro il 30 giugno 2023**.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2023 dovrà essere inviata, se non ancora fatto, **la dichiarazione del 2021, in quanto il termine precedentemente fissato al 30 giugno è stato prorogato** dall'art. 35, comma 4, del D.L. n. 73/2022 (c.d. Decreto "Semplificazioni") e dal Decreto "Milleproroghe".

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Non sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.

L'obbligo di presentazione sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta. Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l'accesso alla banca dati catastali (come ad esempio per gli immobili in leasing).

Un elenco non esaustivo delle casistiche che determinano l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IMU:

- immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria "leasing";
- immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- atti costitutivi, modificativi o traslativi relativi ad aree fabbricabili se ai fini del versamento il contribuente non si è attenuto a quanto previsto ai valori venali in comune commercio predeterminati dal Comune;
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile;

- area divenuta edificabile a seguito demolizione di fabbricato;
- immobile assegnato in via provvisoria a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa (in assenza di atto notarile di trasferimento);
- immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o se lo stesso è stato destinato ad abitazione principale;
- immobile concesso in locazione dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
- immobili esenti ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. c) e i) del D.Lgs. n. 504/92, pertanto fabbricati con destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti ex art.73 del TUIR aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche; tra questi ultimi rientrano anche le università non statali e le scuole paritarie in possesso di particolari requisiti, ricettive, culturali, ricreative e sportive comprese anche attività di religione e di culto;
- immobili inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano esenti;
- immobile che ha acquisito o perso nell'anno l'esenzione dall'imposta;
- fabbricato di categoria D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- immobili per i quali si è determinata una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- estinzione dei diritti di abitazione, uso, enfiteusi o superficie sull'immobile (se non dichiarata in catasto o se non utilizzato il MUI per l'atto);
- parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117, numero 2 del Codice Civile accatastate autonomamente (in presenza di costituzione di condominio sarà l'amministrazione ad adempiere all'obbligo per tutti i condomini);
- multiproprietà;
- immobile posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- acquisto o cessazione di diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);
- per i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni riconosciute all'abitazione principale;
- per usufruire dell'equiparazione all'abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.

E' possibile ravvedere l'eventuale ritardato adempimento con l'applicazione dei seguenti oneri accessori:

Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:

- la sanzione prevista per l'omessa dichiarazione in assenza di debito d'imposta, che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;
- la sanzione per l'eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al 30% dell'imposta non versata (15% dell'imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest'ultimo non è superiore a 14 giorni);

ISA PERIODO D'IMPOSTA 2022: TUTTI I CHIARIMENTI IN UNA CIRCOLARE

Nella [Circolare n. 12/E](#) del 1° giugno 2023 l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il **periodo d'imposta 2022**.

Dopo una rassegna delle norme intervenute nell'ultimo anno che, direttamente o indirettamente hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA, la Circolare illustra le principali novità relative alla **metodologia di elaborazione ed aggiornamento** degli ISA.

INVIO TARDIVO DELLA DICHIARAZIONE IVA ENTRO IL 31 LUGLIO 2023

È scaduto il 2 maggio scorso (il 30 aprile cadeva di domenica e il 1° maggio è festivo) il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2022. Se l'adempimento non è stato assolto o la dichiarazione trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.

Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, entro il 31 luglio 2023 si può validamente inviare il modello IVA 2023 per il 2022.

Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:

- la sanzione prevista per l'omessa dichiarazione in assenza di debito d'imposta, che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;
- la sanzione per l'eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al 30% dell'imposta non versata (15% dell'imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest'ultimo non è superiore a 14 giorni);

A partire dal 1° agosto 2023, la dichiarazione annuale IVA per il 2022 non presentata si considera omessa.

PRECOMPILATA: AMPLIATA LA PLATEA DEI SOGGETTI TENUTI ALLA TRASMISSIONE DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS

Il [Decreto 22 maggio 2023 del MEF](#), che sancisce l'ulteriore ampliamento della platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno.

In particolare, i **nuovi soggetti tenuti all'invio telematico sono gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal DM n. 70/1997**, che dovranno procedere all'invio dei dati secondo quanto delineato nell'ultima versione del decreto MEF del 19 ottobre 2020.

Il Decreto definisce anche le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie per le prestazioni erogate dagli esercenti la professione sanitaria di fisioterapista e dagli esercenti la professione di biologo.

BENI STRUMENTALI 4.0: CHIARIMENTI SULLA COMPILAZIONE DEL RIGO RU 130 DEL MODELLO REDDITI 2023

In una [Faq](#) pubblicata il 5 giugno sul proprio portale l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta compilazione, in Redditi 2023, del rigo **RU130**.

In tale rigo vanno indicati unicamente gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2022 **diversi** da quelli già esposti nel modello dell'anno precedente.

Più in dettaglio, l'Agenzia precisa che nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) **diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022**. Il corrispondente credito d'imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.

Questa modalità di compilazione consente di evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d'imposta.

BONUS INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO, ZES E ZLS: DOMANDE DALL'8 GIUGNO

L'Agenzia Entrate ha pubblicato il [provvedimento](#) che approva il nuovo modello per richiedere il bonus per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls) e che ne definisce le modalità e i termini di presentazione.

Si tratta del modello di comunicazione che le imprese che investono quest'anno in beni strumentali nuovi, da destinare a strutture produttive del Sud Italia, dovranno utilizzare per la fruizione del credito d'imposta, relativo alle spese del 2023.

Il modello approvato, che il beneficiario o soggetto incaricato dovrà inviare tramite il software "CIM23" a partire dall'8 giugno, è stato aggiornato in seguito alla proroga delle agevolazioni disposta dall'ultima legge di Bilancio.

Le imprese interessate dovranno inviare le comunicazioni relative ai soli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati a partire dal 1° gennaio di quest'anno.

Le imprese che intendono beneficiare dei crediti d'imposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022, dovranno invece inviare la comunicazione entro il 31 dicembre 2023 utilizzando il vecchio schema di domanda.

APPLICAZIONE REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: LA NUOVA GUIDA DEL GARANTE

Il Garante per la protezione dei dati personali, in occasione dei cinque anni dalla piena applicazione del GDPR, ha pubblicato la nuova versione della "[Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali](#)", che offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono considerare per dare piena attuazione al Regolamento: dai diritti dell'interessato ai doveri dei titolari, dalla trasparenza sull'uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.

Nel documento, particolare attenzione è dedicata ai contenuti, tempi e modalità con cui il titolare deve:

- fornire l'informativa all'interessato;
- valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali;
- provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Presente anche un approfondimento dedicato agli strumenti legali che regolano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra Ue.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.

Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc. Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati. La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art.15), rettifica (art.16), cancellazione (art.17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art.7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".